



COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

*Regolamento comunale
per l'applicazione
dell'imposta comunale
sulla pubblicità
e del diritto
sulle pubbliche affissioni*

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n°30 dell' 21/03/2005

INDICE**Capo 1****DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Categoria delle località e maggiorazione
- Art. 4 Gestione del servizio
- Art. 5 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 6 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 7 Data di presentazione degli atti
- Art. 8 Funzionario responsabile

Capo 2**IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

- Art. 9 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 10 Ripartizione degli impianti
- Art. 11 Piano generale degli impianti
- Art. 12 Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 13 Autorizzazioni
- Art. 14 Anticipata rimozione
- Art. 15 Limitazioni e divieti
- Art. 16 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 17 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 18 Pubblicità effettuata su spazi comunali
- Art. 19 Spazi privati per le affissioni

Capo 3**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

- Art. 20 Norme di rinvio
- Art. 21 Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 22 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 23 Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 24 Pubblicità sonora

Capo 4 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 26 Norma di rinvio

Art. 27 Richiesta del servizio

Art. 28 Modalità per le affissioni

Art. 29 Rimborso dei diritti pagati

Capo 5 DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 Sanzioni

Art. 31 Riscossione

Art. 32 Prescrizioni

Capo 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Norma di rinvio

Art. 34 Norma transitoria

Art. 35 Entrata in vigore

Art. 36 Abrogazione di precedenti disposizioni

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri Regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e di quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo citato nel comma 1.

Art. 2 Classificazione del comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, quali risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Noceto, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe IV.

Art. 3 Categoria delle località

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, agli effetti di quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il territorio del Comune di Noceto appartiene interamente ad un'unica categoria.

Art. 4 Gestione del servizio

1. Il Comune di Noceto, ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta di pubblicità.

Art. 5 Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicate nell'"allegato A" del presente Regolamento.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 6 Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari esercita anche controlli sulla effettuazione delle affissioni dirette.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 7 Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella di ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

Art. 8 Funzionario Responsabile

1. Le attribuzioni previste dalla legge in capo al funzionario responsabile del servizio sono esercitate dal concessionario, in base all'art. 11, comma 3 del precitato D.L.gvo n. 507/93.

Capo 2

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 9 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attribuzione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale riguardante: "la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 10.080 unità registrata al 31/12/1992, non deve essere inferiore a mq. 120, pari a 171 fogli del formato di cm. 70x100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 10 Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti è ripartita nel modo seguente:
 - 30%** per affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica
 - 70%** per le affissioni di natura commerciale
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il **50%** della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

3. Il Comune riserva il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti dei soggetti di cui all'articolo 20 del decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993. La richiesta per tali affissioni deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti, attenendosi alle modalità in vigore e divenendo responsabile personalmente delle eventuali violazioni. L'affissione è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni e non viene fornito personale per l'affissione. Sulle varie fasi del procedimento vigila l'Ufficio competente.

Art. 11 Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e ad alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento Edilizio.

Art. 12 Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 9 e 10 nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 11, comma 2, la Giunta comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti.

Art. 13 Autorizzazioni

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.
2. Sia che il mezzo venga collocato fuori dal Centro Abitato sia che venga collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto e relativa documentazione fotografica
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7/8/1990 n. 241, e del vigente regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

Art. 14 Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. L'interessato è obbligato a provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 15 Limitazioni e divieti

1. E' vietata la pubblicità commerciale ambulante e sonora in tutto il territorio comunale.
2. E' vietato il lancio di volantini in tutto il territorio comunale.
3. E' vietata la distribuzione a mano, non effettuata a persone, di manifestini o di mezzi simili di qualsiasi dimensione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 16 Pubblicità effettuata in difficoltà a leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 17 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo 24 ore dalla notifica dell'ordinanza di rimozione. Nel caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 18 Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 19 Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti.
Nel Comune di Noceto è vietata l'installazione di impianti per pubbliche affissioni e strutture pubblicitarie su aree private e su beni immobili privati.
Agli impianti attualmente esistenti che per cause volontarie, legali od accidentali, siano rimossi, non verrà concessa una nuova autorizzazione per l'installazione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione del diritto di affissione.
3. Gli spazi nuovi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 10, comma 1, del presente Regolamento
4. L'uso esplicativo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Capo 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 20 Norma di rinvio

1. Il D.lgs. 15/11/1993, n. 507 disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione della imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15), e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
- b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge lo scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
- b) ai fini della comunicazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

- c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
- d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Dichiarazione:

- a) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
- b) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al servizio Pubblicità e Affissioni, che ne rilascia ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta; in questo caso è da considerarsi tempestiva se pervenuta prima della data di inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

l'imposta deve essere versata a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 21 Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge.
2. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente regolamento.

Art. 22 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli è disciplinata dall'art. 13 del Decreto predetto.

Art. 23 Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. precitato.

Art. 24 Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5 del D. Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni punto di diffusione della pubblicità sonora.

Capo 4

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 Norme di rinvio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Noceto costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 26 Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti articoli del presente capo.
2. Pagamento del diritto:
 - a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tal fin, presso gli uffici del concessionario del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito ed esclusivo servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del concessionario;
 - b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Art. 27 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Servizio Pubblicità e Affissioni apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art. 28 Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano entro le ore 10 del mattino.

Art. 29 Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Capo 5
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art. 31 Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario.
2. Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, del D.Lgs. n.507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 32 Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge agli articoli 9 e 10 del decreto n. 507/1993.

Capo 6

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetto interessati si rinvia a quanto disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Art. 34 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'01.01.2005.

Art. 35 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente *“Regolamento speciale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”* e relativi allegati.